



TRIBUNALE DI BRINDISI

CANCELLERIE ESECUZIONI INDIVIDUALI E CONCURSUALI

NR. 162/22 sub 3 R.Es. IMM-MOB

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Letto il ricorso depositato telematicamente;

Esaminati gli atti della procedura esecutiva opposta e rilevato che SUSSISTONO /NON SUSSISTONO/ i presupposti per ordinare con decreto la sospensione della procedura stessa;

In fatti non sussistono prima facie le condizioni legittimanti l'esecuzione, come individuati di recente dalla Suprema Corte in materia di mutuo condizionato ovvero di constare di scritture dell'esente condizionante, dedotte in contratto, dalle forme qualificate prescritte dall'art 474 cpc (atto pubblico o al più scrittura privata autenticata)

Visti gli artt.615,616/617 e 618/619 comm2 e 625 comma 1 cpc;

FISSA

La comparizione delle parti dinanzi a sé per l'udienza del 4/11/24 sospendendo medio tempore l'esecuzione MANDA

Al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto entro il 30/8/24

Brindisi, 25/6/24

Il Giudice dell'Esecuzione dott. Patar

Deposito in cancelleria 25/6/24 ASSISTENTE GIUDIZIARIO Lessa Saro BARDELLI